

REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1991

recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna messi in consumo sul mercato spagnolo nel 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90,

considerando che, a norma del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽³⁾, l'acidità totale dei vini da tavola, espressa in acido tartarico, non deve essere inferiore a 4,5 grammi al litro; che, a norma dell'articolo 127 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fino al 31 dicembre 1990 i vini da tavola prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato di questo Stato membro possono avere un'acidità totale non inferiore a 3,5 grammi al litro; che le ragioni che hanno giustificato tale facoltà concessa alla Spagna sono connesse, oltre che alle condizioni climatiche, alla struttura della viticoltura di tale paese, la cui evoluzione risulta relativamente lenta;

considerando che occorre evitare un grave squilibrio del mercato spagnolo dei vini da tavola e che a tal fine è opportuno disporre una deroga in ordine al tenore di acidità totale dei vini prodotti e messi in consumo in

Spagna; che ferma restando la necessità di adattare il tenore di acidità totale di questi vini uniformandolo al livello comunitario, occorre limitare nel tempo detta deroga;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1991, i vini da tavola prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 grammi per litro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.